



Comune di Palermo

Il Sindaco

ORDINANZA N. 34 del 26/03/2021

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell’art. 1, co. 5, del D.P.C.M. 14/01/2021 – chiusura di alcune zone della città di Palermo dal 03/04/2021 al 05/04/2021.

IL SINDACO

VISTI i provvedimenti con i quali è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 30 aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 02/03/2021 le cui disposizioni si applicano a far data del 06/03/2021 e sono efficaci sino al 06/04/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell’ambito delle varie attività trattate;

CONSIDERATO che è stato emanato il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, in base al quale, a far data dal 15/03/2021 nella Regione Sicilia si applicano le misure della c.d. “zona arancione” e, nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della c.d. “zona bianca”, si applicano le misure stabilite della c.d. “zona rossa”;

CONSIDERATO con l’adozione del summenzionato Decreto Legge - in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti - si sono introdotte misure urgenti e più restrittive rispetto a quelle già in vigore per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19;

RILEVATO che all’art. 1, co. 5, del citato D.P.C.M. è confermato l’obbligo di mantenere una

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociali e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali con maggiore attenzione nel fine settimana e, in particolare, nelle zone di assidua frequentazione;

DATO ATTO, altresì, che nel territorio regionale ed anche in quello cittadino, si sono manifestate alcune varianti del Covid-19 che preoccupano, non poco, sia la comunità scientifica che la struttura sanitaria in generale che potrebbe essere chiamata a resistere a una ipotetica nuova ondata del virus potenzialmente più pericoloso anche in termini di capacità di diffusione;

RITENUTO urgente e inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare quindi tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi dei soggetti contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza da adottare;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;

RILEVATO che l'art. 11, co. 1), del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente recita *“Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”*;

CONSIDERATO che in alcuni ambiti cittadini, la circolazione pedonale e veicolare, pur se astrattamente consentita alle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale, può determinare maggiori fenomeni di concentrazione e aggregazione di persone le quali favoriscono - per la sua naturale dinamicità un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

RITENUTA ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre a chiusura al pubblico mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M.;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l'interesse alla salute garantito costituzionalmente e temperando lo stesso, individuando luoghi e orari di intervento e modalità flessibili di attuazione collegate all'eccessivo affollamento nelle zone identificate;

Visto l'art.50 co. 5 del D.Lgs 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di

provvedimenti contingibili e urgenti ”... quale rappresentante della comunità locale ...”;

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 che prevede che l’attuazione dell’intervento ordinatorio richieda la più ampia concentrazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche, nel più generale quadro delle funzioni agli stessi attribuite;

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 09/11/2020;

Visto l’art. 55 del del D.P.C.M. 14/01/2021 – Esecuzioni e monitoraggio delle misure;

Dato atto che il presente provvedimento è stato oggetto di esame collegiale all’unanimità favorevole in sede di Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica svoltosi il 23/03/2021;

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, **fermo restando il divieto di stazionamento di cui all’Ordinanza Sindacale n. 22 del 03/03/2021 nei modi e nei termini riportati**

ORDINA

dal 03/04/2021 e fino al 05/04/2021 compreso, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali in materia – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020, **il divieto di accesso ai pedoni:**

- **All’interno del “Parco della Favorita” fermo rimanendo il transito veicolare, in attraversamento esclusivamente in Viale Ercole, Viale Diana, Via Case Rocca e Viale Pomona;**
- **In tutte le “Spiagge” del litorale da Sferracavallo a Acqua dei Corsari;**
- **Nel prato del “Foro Italico” dalla Cala a Villa Giulia.**

La possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti resta, consentita nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento.

È, comunque, sempre consentito in applicazione delle norme emergenziali in materia, il raggiungimento delle abitazioni private e, per comprovate esigenze lavorative, nonché per situazioni di necessità ovvero motivi di salute disciplinati da specifica normativa anticovid-19.

Dare mandato al Servizio Mobilità Urbana di istituire per tutta la vigenza della presente ordinanza, nelle zone all’interno del Parco della Favorita, il divieto di sosta per tutti i mezzi.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020,

n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 21-*bis* L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Copia del presente provvedimento, sarà altresì comunicato al Servizio Mobilità Urbana per gli adempimenti di competenza.

Il Sindaco
Leoluca Orlando